



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

**R.U.O. 6**

del 17/02/2025

## **DIREZIONE GENERALE**

**Dirigente: MASSARI Marco**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO:** INCENDIO STABILIMENTO INALCA DI VIA DUE CANALI - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI DEROGA ALLE NORME PREVISTE DAL SISTEMA RENTRI PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - ESTENSIONE DELLE AREE DI MONITORAGGIO ED EVENTUALE INTERVENTO DI BONIFICA

## IL SINDACO

### Premesso che

- in data 11 febbraio 2025 si è verificato un grandissimo incendio all'interno dello stabilimento Inalca sito in Reggio Emilia, in via Due Canali, che ha determinato la completa distruzione dello stesso;
- ARPAE e AUSL, fin nell'immediatezza dell'evento, hanno monitorato la zona intorno allo stabilimento;
- in data 14 febbraio 2025 è stata emessa l'ordinanza contingibile e urgente R.U.O n. 4/25 **PER LA RIMOZIONE DI FRAMMENTI DI AMIANTO A SEGUITO DELL'INCENDIO SVILUPPATOSI PRESSO LO STABILIMENTO INALCA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERESSATE;**
- in data 15 febbraio 2025 è stata emessa l'ordinanza contingibile e urgente R.U.O. n. 5/25 **INCENDIO STABILIMENTO INALCA DI VIA DUE CANALI - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI DEROGA ALLE NORME PREVISTE DAL SISTEMA RENTRI PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI E CHIUSURA DELLA CICLOPEDONALE PARALLELA A VIA CISALPINA**

**Preso atto** della nota che IREN ha inviato in data odierna, in atti al P.G. n. 41272 del 17 febbraio 2025, nella quale, attingendo alle segnalazioni pervenute dai cittadini, si richiede l'estensione delle zone presso le quali effettuare il monitoraggio e l'eventuale bonifica, a seguito dell'incendio dello stabilimento Inalca, e precisamente in un raggio di circa 1,5 km dallo stabilimento stesso, così definendo il perimetro ricompreso nelle zone:

- verso nord, fino a via Marsilio da Padova, via Vanini, via Meuccio Ruini;
- verso ovest, fino a viale Regina Elena e via F.lli Manfredi;
- verso sud - sud est, fino a via Makallè, viale Regina Margherita, via Gramsci, viale Isonzo;

### Considerato che

- si ritiene indispensabile provvedere alla bonifica, laddove necessario, anche delle nuove aree indicate nella nota di Iren sopra richiamata;
- per motivi precauzionali di salute pubblica il materiale oggetto di raccolta andrà rimosso e trasportato il prima possibile in idoneo luogo di stoccaggio e che, per tale ragione, potrebbe dunque non essere possibile definire una corretta classificazione dei rifiuti sul luogo di raccolta;
- Iren Ambiente spa dispone di impianto di stoccaggio in via dei Gonzaga

### Rilevata

- **l'urgenza** nel procedere senza alcun differimento a operare l'intervento di raccolta dei rifiuti in relazione alla ragionevole previsione di un danno imminente, si ritiene infatti indispensabile provvedere al monitoraggio e all'eventuale bonifica anche delle nuove aree interessate e, in particolare, nelle aree pubbliche e private comprese all'interno dei confini richiamati dalla nota espressa da IREN indicate in un raggio di circa 1,5 km dallo stabilimento Inalca di via Due Canali, così definendo il perimetro ricompreso nelle zone:

- verso nord, fino a via Marsilio da Padova, via Vanini, via Meuccio Ruini;
- verso ovest, fino a viale Regina Elena e via F.lli Manfredi;
- verso sud - sud est, fino a via Makallè, viale Regina Margherita, via Gramsci, viale Isonzo;
- **la contingibilità quale** urgente necessità di provvedere per far fronte, con efficacia ed immediatezza, alla raccolta degli stessi rifiuti, e che la stessa non era prevedibile visto l'attualità di un pericolo attuale e imminente;
- **l'impossibilità di provvedere altrimenti**
- per motivi precauzionali di salute pubblica il materiale oggetto di raccolta andrà rimosso e trasportato il prima possibile in idoneo luogo di stoccaggio e che, per tale ragione, potrebbe dunque non essere possibile definire una corretta classificazione dei rifiuti sul luogo di raccolta;

#### Visti

- il D. Lgs. 152/2006, art. 191;
- l'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/00;
- lo Statuto comunale

#### ORDINA

- a Iren Ambiente spa, quale gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio comunale, di procedere alla bonifica dei luoghi dagli eventuali frammenti amiantiferi, che potranno essere rinvenuti a seguito di monitoraggio - nelle aree pubbliche e private - nel raggio che dallo stabilimento Inalca di via Due Canali si estende per circa 1,5 km a nord fino a via Marsilio da Padova, via Vanini, via Meuccio Ruini; a sud - sud est, fino a via Makallè, viale Regina Margherita, via Gramsci, viale Isonzo; a ovest fino a viale Regina Elena e via F.lli Manfredi a far tempo dalla data del 18 febbraio 2025 fino a completa bonifica;
- che il trasporto verso il sito individuato per lo stoccaggio provvisorio, ai fini della messa in sicurezza, possa avvenire anche in deroga all'applicazione delle norme previste in materia di sistema Rentry e in esenzione dalla compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, ma garantendo la tracciatura dei pesi dei materiali raccolti;
- che il materiale giunto presso l'impianto di stoccaggio di Via dei Gonzaga di proprietà di IREN Ambiente Spa, venga stoccato in sosta temporanea in attesa di caratterizzazione presso l'area di stoccaggio rifiuti pericolosi.
- che il gestore, sentito ARPAE, provveda alla sua caratterizzazione ed eventualmente al trattamento, se necessario, per renderlo idoneo allo smaltimento.
- che il gestore, in accordo con ARPAE e ASL di Reggio Emilia, definisca le modalità operative per garantire lo smaltimento nel rispetto dell'ambiente salute e sicurezza.

#### DISPONE

- che la presente ordinanza  
sia pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni;

- sia comunicata a  
Prefettura di Reggio Emilia;  
Questura di Reggio Emilia;  
Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia;  
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia;  
Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia;  
Comando Polizia municipale di questo Comune;  
Iren  
ARPAE  
AUSL Reggio Emilia

**AVVERTE CHE**

contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna;

L'inosservanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del c.p.

IL SINDACO  
*Marco Massari*